



COMUNE DI CASNIGO

Provincia di Bergamo

SETTORE TECNICO

cap 24020 – via Raimondo Ruggeri 38 - tel. 035/ 740259 - c.f. 81001030162 - P. I.V.A. 00793310160

Ord. n. 85

Casnigo, li 30 LUG. 2025

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

PREMESSO che Martedì 05 Agosto 2025 si svolgerà la Festa della Madonna d'Erbia e, considerato che la strada di accesso, data l'amenità dei luoghi, sarà percorsa anche da persone a piedi;

TENUTO CONTO, inoltre, che lo spazio per la sosta dei veicoli è limitato, e considerato che l'area sarà interessata anche dall'arrivo e dalla partenza dei pulmini, nonché dalla presenza di persone su parte del piazzale;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere all'istituzione del divieto di sosta sui piazzali antistanti il Santuario della Madonna d'Erbia, per consentire il posizionamento delle bancarelle autorizzate dal Comune, per motivi d'incolumità pubblica e di pubblica sicurezza, per garantire un facile accesso ai pulmini ed ai servizi di emergenza e di soccorso, stante la notevole affluenza di pellegrini;

VISTI gli artt. 6 e 7 del D. Leg.vo 30 aprile 1992 n. 285, e relativo regolamento di esecuzione D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.;

SI ORDINA

IL DIVIETO DI SOSTA SUI PIAZZALI ANTISTANTI IL SANTUARIO DELLA MADONNA D'ERBIA

PER:

MARTEDÌ 05/08/2025

DALLE ORE 5,00 ALLE ORE 18,30,

AD ECCEZIONE DEI PULMINI E DEI VEICOLI AUTORIZZATI.

La presente ordinanza sarà portata a conoscenza della popolazione mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale, delle necessarie segnalazioni e l'affissione di copie della presente, in particolare nell'area interessata.

All'operaio del Comune spetta la predisposizione d'idonea segnaletica stradale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente ordinanza e di farla rispettare.

I trasgressori saranno puniti ai sensi degli artt. 6 e 7 del DL. n. 285/1992.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al T.A.R. della Lombardia, Sezione di Brescia, ai sensi della L. 1034/1971 ovvero entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del DPR 1199/1971.

Contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, è inoltre possibile ricorrere, ai sensi dell'art. 37, comma 3° del D.L.vo n. 285/1992, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

SI DISPONE

la trasmissione della presente ordinanza alla Polizia Locale Intercomunale Valseriana per quanto di competenza.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
(Arch. Manuela Berardino)